Sent. n. 155/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

In composizione monocratica nella persona del Giudice Unico Dr. Tommaso Parisi, quale Magistrato a ciò delegato;

Visto il ricorso in materia di pensioni iscritto al nr. **26115** del Registro di Segreteria, promosso da OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS, rappresentato e difeso dall'Avvocato Elena Pettinau, presso il cui studio sito in Cagliari, Piazza Gramsci, nr. 18, ha eletto domicilio a mezzo del relativo indirizzo PEC, avverso la determinazione dell'INPS, sede di Cagliari, nr. 465763 dell'08.11.2023;

Uditi, nella pubblica Udienza in data 13.10.2026, il relatore Consigliere Tommaso Parisi, l'Avvocato Elena Pettinau e l'Avvocato Alessandro Doa per l'INPS;

Esaminati gli atti ed i documenti tutti della citata causa;

Visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei Conti approvato con il R.D. 12 luglio 1934 nr.1214;

Visto il Decreto Legge 15 novembre 1993 nr. 453 convertito nella Legge 14 gennaio 1994 nr. 19;

Visto il Decreto Legge 23 ottobre 1996 nr. 543 convertito nella Legge 20 dicembre 1996 nr. 639;

Visti gli articoli 151 e seguenti del Codice della giustizia contabile di cui al Decreto Legislativo 26 agosto 2016 nr. 174;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Fatto e Diritto

Il ricorrente, già Sottufficiale appartenente alla OMISSIS e collocato in congedo per raggiunti limiti di età a decorrere dal OMISSIS, ha impugnato la determinazione in epigrafe con la quale l'Istituto previdenziale ha respinto la domanda di pensione privilegiata presentata dall'interessato il OMISSIS, in quanto la patologia da cui l'interessato risulta affetto è ascrivibile alla Tabella B con pagamento dell'indennità "una tantum".

Dagli atti risulta che la CMO presso l'Ospedale Militare di Cagliari, con verbale nr. OMISSIS del OMISSIS, ha riconosciuto la patologia "NOTE DI SPONDILOUNCOARTROSI CERVICALE CON LIEVE RIDUZIONE DEGLI INTERSPAZI E PROTRUSIONE DISCALE C3-C4", già giudicata dipendente da causa di servizio con parere del Comitato di Verifica nr. OMISSIS del OMISSIS, ascrivibile alla Tabella B per 4 annualità di indennità "una tantum"; con il provvedimento impugnato l'INPS rigettava la richiesta di pensione privilegiata.

Nell'atto introduttivo del giudizio, la difesa del ricorrente, invocando il Decreto del Ministero della Difesa nr. OMISSIS dell'OMISSIS che aveva accertato l'aggravamento della suddetta infermità ai fini dell'equo indennizzo con ascrivibilità della stessa all'8^ categoria della Tabella A, in funzione del verbale della CMO presso il Dipartimento Militare di Medicina Legale di La Spezia, nr. OMISSIS del OMISSIS, ha dedotto l'erroneità, l'infondatezza, l'incongruità e la genericità del suddetto giudizio emesso dalla CMO di Cagliari, da considerarsi pertanto assolutamente inattendibile sotto il profilo

medico-legale e con motivazione illogica, sottolineando che dalla documentazione sanitaria e dal foglio matricolare del proprio assistito emerge, con preclare evidenza, che la citata patologia è indubbiamente ascrivibile all'8^ categoria della Tabella A.

L'Istituto previdenziale si è costituito in giudizio per mezzo della propria Avvocatura con comparsa versata in atti il OMISSIS, in cui ha sostenuto la correttezza del proprio operato.

Questa Sezione Giurisdizionale, con Ordinanza nr. OMISSIS dell'OMISSIS, ha chiesto il parere del Collegio Medico Legale presso il Servizio di Medicina Legale dell'ATS Sardegna, ASSL di Cagliari, in ordine alla valutazione circa la classifica tabellare ai fini della pensione privilegiata, alla data di presentazione della relativa domanda, dell'infermità "Cervicoartrosi con discopatie cervicali plurime e sofferenza neurogena EMG accertata", da cui risulta affetto il ricorrente, previa trasmissione al citato Collegio di tutta la documentazione amministrativa e sanitaria versata nel fascicolo processuale; il CTU, dopo alcune richieste di proroga determinate dall'emergenza epidemiologica COVID-19, riferiva con parere depositato in data OMISSIS, ritenendo corretto e condivisibile il giudizio della CMO di Cagliari che ha valutato l'infermità in parola ascrivibile alla Tabella B.

In data OMISSIS la difesa del ricorrente ha versato in atti una memoria integrativa, con la quale ha contestando le conclusioni cui è giunto il CTU per evidente illogicità, avanzando istanza finalizzata alla richiesta di opportuni chiarimenti relativamente al contenuto della suddetta perizia.

Ciò premesso, il ricorso si appalesa infondato.

In via pregiudiziale, l'istanza avanzata dalla difesa del ricorrente circa la richiesta di chiarimenti al CTU non sollecita il favorevole scrutinio della Sezione, atteso che il giudizio espresso da quest'ultimo non appare viziato dall'invocata illogicità e dalla carenza di motivazione, posto che il consulente, dopo avere sottoposto parte attrice a visita medica nel corso delle operazioni peritali, quindi certamente attualizzando l'accertamento sanitario in rassegna, ha ritenuto il quadro clinico dell'interessato sostanzialmente sovrapponibile e conforme a quello rilevato dalla CMO presso l'Ospedale Militare Marittimo di La Spezia, sede di La Maddalena, che con verbale nr. OMISSIS del OMISSIS ha giudicato la patologia di cui risulta affetto il ricorrente ascrivibile alla Tabella B, valutazione successivamente confermata anche dalla CMO di Cagliari con il suddetto parere del OMISSIS; in definitiva, il CTU ha escluso l'aggravamento della suddetta infermità nel periodo intercorso dal 2006 al 2013, non riscontrando elementi oggettivi idonei a supportare l'ascrivibilità della malattia all'8^ categoria della Tabella A. In conclusione, il giudizio del CTU esplicita una motivazione chiara e lineare, la quale, pur discostandosi dal giudizio espresso ai fini dell'equo indennizzo dalla CMO presso il Dipartimento Militare di Medicina Legale di La Spezia con il parere nr. OMISSIS del OMISSIS, si fonda comunque sulla disamina degli accertamenti strumentali in atti e sulla visita diretta del ricorrente a data corrente, per cui le contestazioni del patrocinatore di quest'ultimo non si rivelano convincenti e persuasive.

Passando dunque al merito della questione controversa sottoposta alla cognizione di questo Giudice, nel contesto della cornice ricostruttiva in rassegna, si stima utile evidenziare che il Collegio Medico Legale presso la

ASSL di Cagliari afferma nel suddetto parere, dopo una puntuale ed analitica ricognizione della documentazione esaminata, nonché una descrizione clinica generale sulle caratteristiche della patologia da cui risulta affetto il ricorrente, e dopo aver dato atto di avere sottoposto l'interessato a consulenza fisiatrica durante le operazioni peritali, che il giudizio della CMO di Cagliari del OMISSIS appare del tutto condivisibile e quindi da confermare, sul rilievo che dalle risultanze dell'accertamento medico legale esperito e dalla disamina della documentazione sanitaria agli atti e prodotta nel corso delle operazioni peritali, il quadro clinico-strumentale documentato in tale sede risultava sostanzialmente sovrapponibile a quello già evidenziato dalla CMO di La Maddalena in data OMISSIS.

Per quanto esposto in narrativa, questo Giudice, alla luce della ricognizione di carattere clinico sopra illustrata, ritiene pienamente condivisibili, in presenza di pareri assolutamente univoci e concordi dei due Organi medico-legali che si sono pronunciati, ai fini della pensione privilegiata, in merito all'ascrivibilità della patologia da cui risulta affetta parte attrice alla Tabella B, le precise valutazioni espresse, da ultimo, dal Collegio Medico Legale presso la ASSL di Cagliari con il citato parere del OMISSIS, alle quali si formula espresso ed integrale rinvio, in quanto trattasi di giudizio sorretto da valide, puntuali ed esaustive motivazioni circa la suddetta conclusione cui è pervenuto.

Sussistono giusti motivi, considerata la natura della presente controversia e le indubbie difficoltà inerenti all'accertamento sanitario circa l'ascrivibilità dell'infermità postulata dal ricorrente, per disporre la compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando

RIGETTA

Il ricorso proposto da OMISSIS in quanto infondato.

Spese di giudizio compensate.

Così deciso in Cagliari, nella Camera di Consiglio del 13.10.2026.

IL GIUDICE UNICO

(f.to digitalmente T. PARISI)

Depositato in Segreteria il 14.10.2026

Il Dirigente

(f.to digitalmente P. CARRUS)